

## Ages Nazionale -quesito del 2007

### **Oggetto: Quesito in materia di diritti di segreteria.**

Si fa seguito alla nota di questa Agenzia prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, relativa al quesito formulato da codesto Ente con nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nel quale si chiedeva se una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale avesse diritto alla riduzione al 50% dei diritti di segreteria in applicazione del punto 9) delle Norme Speciali della Tabella D allegata alla L. 604/62 e s.m.i., per comunicare quanto segue.

A seguito di ulteriori approfondimenti e di una analisi sistematica della normativa in questione, si ritiene opportuno integrare quanto già comunicato in precedenza.

Occorre innanzitutto precisare come, a parere dello scrivente, il riferimento al punto 9) sopra indicato, in particolare ove recita “... *il diritto è sempre ridotto alla metà*”, possa attribuirsi, secondo un’interpretazione sistematica del dettato normativo della tabella D allegata alla L. 604/62, al diritto inteso nella sua accezione generale come diritto di segreteria.

In particolare, nella fattispecie della stipula di contratti in forma pubblica amministrativa, aventi qualsivoglia natura, dal combinato disposto dell’art. 17 del D.Lgs.460/97, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto per le O.N.L.U.S., e del punto 9) delle Norme Speciali citate, che prevede la riduzione del diritto di segreteria alla metà per gli atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, si ritiene che la O.N.L.U.S. possa aver diritto alla riduzione alla metà dei diritti di segreteria.